CAMERA DEI DEPUTATI N. **3043**

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(**MELONI**)

E DAL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

(**NORDIO**)

Conversione in legge del decreto-legge 23 luglio 2026, n. 127, recante misure urgenti e indifferibili per lo svolgimento dei procedimenti civili e penali a seguito del crollo dell'immobile degli uffici giudiziari di Bolzano

Presentato il 23 luglio 2026

Onorevoli Deputati ! – Il decreto-legge 23 luglio 2026, n. 127, che il Governo sottopone alle Camere per la conversione in legge, reca misure urgenti e indifferibili volte ad assicurare il regolare e ordinato svolgimento dei procedimenti civili e penali a seguito del crollo dell'immobile in cui hanno sede il tribunale di Bolzano e la procura della Repubblica presso il medesimo tribunale, avvenuto lo scorso 16 luglio 2026.

L'evento ha determinato l'impossibilità materiale di accedere alla sede giudiziaria e, conseguentemente, di celebrare le udienze civili e penali, di compiere gli atti dei procedimenti pendenti e di svolgere le connesse attività di cancelleria e di segreteria. In base agli accertamenti tecnici compiuti e alle informazioni assunte, non è oggettivamente possibile garantire prima del 30 settembre 2026 il ripristino della piena funzionalità della sede del tribunale e della procura della Repubblica né il reperimento di una sede alternativa nella quale svolgere l'attività giudiziaria.

Ricorrono, pertanto, i presupposti di straordinaria necessità e urgenza richiesti dall'articolo 77 della Costituzione: l'intervento normativo è infatti diretto ad assicurare, per il tempo strettamente necessario al ripristino della funzionalità degli uffici giudiziari coinvolti, il regolare e ordinato svolgimento dei procedimenti civili e penali.

Le misure disposte riprendono, con gli adattamenti resi necessari dalla specificità dell'evento – che, a differenza degli eventi calamitosi di carattere diffuso, incide sulla sola sede degli uffici giudiziari di Bolzano – quelle già sperimentate dall'articolo 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, dall'articolo 2 del decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2023, n. 9, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi eccezionali verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022, nonché dal decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, in relazione agli eventi alluvionali che hanno interessato il territorio della regione Emilia-Romagna.

L'articolo 1 contiene le misure urgenti in materia di giustizia civile e penale.

Il comma 1 dispone il rinvio d'ufficio, a data successiva al 30 settembre 2026, delle udienze dei procedimenti civili e penali fissate tra il 16 luglio 2026 e il 30 settembre 2026 innanzi al tribunale di Bolzano. Il rinvio opera automaticamente, senza necessità di istanza di parte, così da evitare che l'inagibilità della sede si risolva in un onere a carico delle parti e dei difensori. Resta ferma la validità delle udienze celebrate prima dell'entrata in vigore del decreto: la clausola è resa necessaria dal fatto che l'ambito temporale della disposizione decorre dalla data dell'evento, anteriore all'entrata in vigore del decreto, e mira a preservare la validità dell'attività processuale eventualmente già compiuta in tale intervallo.

Il comma 2 sospende, dal 16 luglio 2026 al 30 settembre 2026, il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali pendenti presso il tribunale e la procura della Repubblica di Bolzano. L'ampiezza della formulazione della disposizione la rende applicabile a qualsiasi atto dei procedimenti, ivi compresi i provvedimenti giudiziari. In via esemplificativa, la norma precisa che si intendono sospesi, per la stessa durata, i termini per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, quelli per le impugnazioni, i termini di durata della fase delle indagini preliminari e, in genere, tutti i termini procedurali. La menzione espressa dei termini della fase delle indagini preliminari si giustifica in

ragione del fatto che l'inagibilità dell'immobile coinvolge anche la sede della procura della Repubblica, con conseguente impossibilità di accedere ai fascicoli e di compiere le attività di indagine e le connesse attività di segreteria. È altresì previsto che, qualora il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, esso inizi a decorrere dalla fine del medesimo periodo, e che, quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, sia differita l'udienza o l'attività da cui il termine decorre, in modo da consentirne il rispetto.

Il comma 3 individua i procedimenti, connotati da urgenza o da esigenze di tutela non differibili, ai quali non si applicano il rinvio d'ufficio delle udienze e la sospensione dei termini. In particolare, la lettera *a)* elenca i procedimenti civili sottratti alle misure e contiene, inoltre, una clausola di chiusura riferita in via generale a tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti, specificando che in tal caso la dichiarazione di urgenza è fatta dal capo dell'ufficio giudiziario o dal suo delegato, oppure, per le cause già iniziate, dal giudice istruttore, in entrambi i casi con provvedimento non impugnabile.

La lettera *b)* sottrae all'applicazione delle misure i procedimenti penali nei quali vengono in rilievo la libertà personale o esigenze cautelari non differibili.

La lettera *c)* fa salvi i casi di incidente probatorio di cui all'articolo 392, commi 1 e 1-*bis*, del codice di procedura penale, in ragione della non rinviabilità dell'assunzione della prova.

La lettera *d)* disciplina il compimento, nel corso delle indagini preliminari, degli atti rispetto ai quali opera la sospensione dei termini quando occorre procedere con la massima urgenza.

Il comma 4 esclude che la sospensione dei termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari operi nei procedimenti per delitti di criminalità organizzata e di terrorismo. La disposizione risponde all'esigenza di non pregiudicare l'effettività e la tempestività dell'accertamento in settori di particolare allarme sociale, nei quali la continuità dell'attività investigativa costituisce condizione essenziale del risultato.

Il comma 5 stabilisce che, nei procedimenti penali di cui ai commi 1 e 2, sono sospesi, per il medesimo periodo, il corso della prescrizione e i termini di durata delle misure cautelari previsti dagli articoli 303 e 308 del codice di procedura penale.

Il comma 6 disciplina gli effetti delle misure sul computo della durata ragionevole del processo, tenuto conto che il differimento discende da un evento eccezionale e non imputabile all'Amministrazione della giustizia.

Il comma 7 precisa che le disposizioni dell'articolo si applicano in deroga agli articoli 1, 2, 2-*bis*, 3 e 4 della legge 7 ottobre 1969, n. 742. La precisazione è resa necessaria dal fatto che l'arco temporale interessato dalle misure comprende il periodo di sospensione feriale dei termini processuali: la deroga evita la sovrapposizione e il cumulo tra la disciplina ordinaria e quella speciale, assicurando un regime unitario per l'intero periodo compreso tra il 16 luglio 2026 e il 30 settembre 2026 e si rende necessaria al fine di evitare le questioni interpretative che insorgerebbero nel caso in cui la deroga non fosse espressamente enunciata.

L'articolo 2 contiene la clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 3 disciplina l'entrata in vigore del decreto, fissandola nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, in ragione dell'esigenza di rendere immediatamente operative le misure disposte.

RELAZIONE TECNICA

(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

RELAZIONE TECNICA

Il presente decreto-legge risponde alle necessità urgenti di garantire il regolare svolgimento dei processi civili e penali dopo il collasso parziale del Palazzo di Giustizia di Bolzano, avvenuto il 16 luglio 2026.
Tale provvedimento introduce disposizioni straordinarie volte alla riorganizzazione dei processi, alla rimodulazione dei termini processuali e al trasferimento logistico delle udienze.
Il testo si compone di **tre articoli**.

L'articolo 1, al *comma 1,* dispone il rinvio d'ufficio, a data successiva al 30 settembre 2026, delle udienze civili e penali fissate presso il tribunale di Bolzano nel periodo compreso tra il 16 luglio e il 30 settembre 2026.
Il comma 2 prevede che, per lo stesso intervallo temporale, siano sospensi i termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti sia civili che penali che risultino pendenti presso il Tribunale e la procura della Repubblica di Bolzano.
Il comma 3, prevede che la sospensione dei termini processuali, di cui ai precedenti due commi, non operi per i procedimenti caratterizzati da urgenza intrinseca o indifferibilità.
Per quanto concerne i profili finanziari, le predette disposizioni rivestono carattere esclusivamente funzionale e organizzativo e, come previsto **all'articolo 2**, le amministrazioni interessate provvederanno ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 3 disciplina l'entrata in vigore della disposizione.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi dell'art. 17 comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito **positivo** ☒ negativo ☐

23/07/2026 Il Ragioniere Generale dello Stato

Daria Perrotta

Firmato digitalmente

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 23 luglio 2026, n. 127, recante misure urgenti e indifferibili per lo svolgimento dei procedimenti civili e penali a seguito del crollo dell'immobile degli uffici giudiziari di Bolzano.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 23 luglio 2026, n. 127, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 169 del 23 luglio 2026.*

Misure urgenti e indifferibili per lo svolgimento dei procedimenti civili e penali a seguito del crollo dell'immobile degli uffici giudiziari di Bolzano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Rilevato che in data 16 luglio 2026 si è verificato il crollo di una parte dell'immobile in cui hanno sede il tribunale di Bolzano e la procura della Repubblica presso il medesimo tribunale, a seguito del quale l'immobile risulta interamente inagibile;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di garantire il regolare e ordinato svolgimento dei procedimenti civili e penali presso il tribunale di Bolzano e la procura della Repubblica presso il medesimo tribunale;

Rilevato che prima del 30 settembre 2026 non è oggettivamente possibile garantire la piena funzionalità della sede del tribunale e della procura della Repubblica presso il medesimo tribunale e, quindi, l'ordinaria trattazione dei procedimenti civili e penali e lo svolgimento delle connesse attività di cancelleria e segreteria;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 23 luglio 2026;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

(Misure urgenti in materia di giustizia civile e penale)

1. Le udienze dei procedimenti civili e penali fissate tra il 16 luglio 2026 e il 30 settembre 2026 innanzi al tribunale di Bolzano sono rinviate d'ufficio a data successiva al 30 settembre 2026, salvo quelle che si siano regolarmente tenute prima dell'entrata in vigore del presente decreto.

2. Dal 16 luglio 2026 al 30 settembre 2026 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali pendenti presso il tribunale e la procura della Repubblica di Bolzano. Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni, i termini di durata della fase delle

indagini preliminari e, in genere, tutti i termini procedurali. Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non operano nei seguenti casi:

a) cause relative ai diritti delle persone minorenni, al diritto all'assegno di mantenimento, agli alimenti e all'assegno divorzile o ad obbligazioni alimentari; procedimenti cautelari; procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione e di inabilitazione; procedimenti di cui all'articolo 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; procedimenti di cui all'articolo 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194; procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari; procedimenti di cui agli articoli 283, 351 e 373 del codice di procedura civile, procedimenti elettorali di cui agli articoli 22, 23 e 24 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, e, in genere, tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti. In quest'ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal capo dell'ufficio giudiziario o dal suo delegato, con decreto non impugnabile e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore, egualmente non impugnabile;

b) procedimenti di convalida dell'arresto, del fermo, dell'ordine di allontanamento d'urgenza dalla casa familiare e del sequestro disposto d'urgenza, procedimenti nei quali nel periodo di sospensione o nei sei mesi successivi scadono i termini di cui all'articolo 304, comma 6, del codice di procedura penale, procedimenti in cui sono applicate misure di sicurezza detentive o è pendente la richiesta di applicazione di misure di sicurezza detentive, nonché, quando gli imputati o i loro difensori espressamente richiedono che si proceda, nei procedimenti in cui sono applicate misure cautelari o di sicurezza personali;

c) nei casi di cui all'articolo 392, commi 1 e 1-*bis*, del codice di procedura penale;

d) nel corso delle indagini preliminari, quando occorre procedere con la massima urgenza al compimento di atti rispetto ai quali opera la sospensione dei termini. In questo caso il giudice per le indagini preliminari, su richiesta del pubblico ministero o della persona sottoposta alle indagini o del suo difensore, pronuncia ordinanza nella quale sono specificamente enunciate le ragioni dell'urgenza e la natura degli atti da compiere. Allo stesso modo il pubblico ministero provvede con decreto motivato quando deve procedere al compimento degli atti previsti dall'articolo 360 del codice di procedura penale.

4. La sospensione di cui al comma 2 per i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari non opera nei procedimenti per delitti di criminalità organizzata e terrorismo.

5. Nei procedimenti penali di cui ai commi 1 e 2 sono altresì sospesi, per lo stesso periodo, il corso della prescrizione e i termini previsti dagli articoli 303 e 308 del codice di procedura penale.

6. Ai fini del computo di cui all'articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, nei procedimenti rinviati a norma del comma 1 non si tiene conto del periodo compreso tra la data originaria dell'udienza rinviata e il 30 settembre 2026. Nei procedimenti i cui termini sono stati sospesi a norma del comma 2 non si tiene conto del periodo compreso tra il 16 luglio 2026 e il 30 settembre 2026.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano in deroga agli articoli 1, 2, 2-*bis*, 3 e 4 della legge 7 ottobre 1969, n. 742.

Articolo 2.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 3.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 luglio 2026

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*
NORDIO, *Ministro della giustizia*

Visto, *il Guardasigilli*: NORDIO